**SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA PERSONE FISICHE**

*in caso di applicazione del modello di “credit scoring per start-up” come da DGR n.4456/2021*

**PREMESSO CHE**

* Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale [•] n. [•] del [•] ha approvato il bando [•] (di seguito, per brevità, “**Bando**”);
* l’impresa [•] (ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA) (di seguito per brevità “**Contraente**”) ha presentato a valere sul Bando il progetto ID [•];
* con decreto del [•] n. [•] (di seguito per brevità “**Decreto di concessione**) è stato concesso al Contraente un finanziamento a valere sul Fondo Credito pari ad Euro [•] con garanzia pari ad Euro [*Importo garanzia*] corrispondente al XX% [*Indicare percentuale di garanzia sul valore del finanziamento a valere sul Fondo Credito*] del Finanziamento a valere sul Fondo Credito;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

che costituisce parte integrante e inscindibile della presente fidejussione (in seguito anche “**Fidejussione**”), il sottoscritto [• *Indicare nome e cognome*] nato a [•], il [•], residente a [•], prov. [•]. indirizzo [•], C.F. [•] (di seguito, per brevità, “**Garante**”), nell’interesse del Contraente

**RILASCIA**

la presente Fidejussione a favore di Finlombarda S.p.A. (di seguito “**Beneficiario**”), con sede legale in Milano, Via T. Taramelli n. 12, CAP 20124, P.IVA 01445100157, sino alla concorrenza dell’importo pari ad Euro [•] a copertura integrale dell’importo da garantire indicato nel Decreto di concessione.

La Fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

**ARTICOLO 1**

**(Oggetto della Fidejussione)**

**1.1.** La presente Fidejussione ha, quale oggetto, l’impegno del Garante di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell’interesse del Contraente, fino alla concorrenza dell’importo di [•], per l’adempimento delle obbligazioni di restituzione derivanti dal Finanziamento concesso.

**1.2.** La Fidejussione garantisce tutto quanto dovuto e non ancora rimborsato dal Contraente, in conseguenza dell’inadempimento del Contraente stesso, ivi compreso quanto dovuto a titolo di interessi anche moratori e ogni altro accessorio, secondo quanto previsto dal Bando e dal contratto di Finanziamento.

**1.3.** La Fidejussione si ridurrà proporzionalmente in corrispondenza con i pagamenti effettuati dal Contraente in conformità al piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento.

**1.4.** Le obbligazioni derivanti dalla Fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del Garante stesso.

**ARTICOLO 2**

**(Durata della Fidejussione)**

La presente Fidejussione ha efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante e cessa, previa comunicazione di svincolo inviata al Garante dal Beneficiario a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure mediante posta elettronica certificata a seguito di specifica richiesta del Contraente, alla estinzione del debito garantito.

**ARTICOLO 3**

**(Dichiarazioni e obblighi del Garante)**

**3.1.** Il Garante dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 secondo comma del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente sino alla estinzione del debito garantito.

**3.2.** Il Garante si obbliga, pertanto a pagare al Beneficiario, nei limiti dell’importo garantito, la somma indicatagli dal Beneficiario stesso come dovuta, a prima richiesta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta stessa e senza nessun obbligo, da parte del Beneficiario di preventiva comunicazione, intimazione e/o costituzione in mora del Contraente.

**3.3.** Il Garante non potrà opporre alcuna eccezione anche:

* a fronte di dichiarazione di nullità o invalidità delle obbligazioni derivanti dal sottostante contratto di Finanziamento;
* a fronte di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati;
* nel caso in cui il Contraente sia nel frattempo dichiarato fallito ovvero sottoposto ad una delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare (r.d. n. 267/1942 e successive modifiche e integrazioni) e, specificatamente l’amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo) ovvero in liquidazione volontaria;
* nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

**3.4.** L’eventuale mancato pagamento al Garante dei premi dovuti dal Contraente non sospende la presente Fidejussione e non potrà essere opposto, in nessun caso, al Beneficiario.

**3.5.** Il Garante dichiara altresì espressamente di rinunciare a quanto previsto dagli artt. 1955 e 1957 del codice civile, nonché ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 del codice civile.

**3.6.** Il Contraente si obbliga nei confronti del Garante a fornire allo stesso la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in conformità al piano di ammortamento.

**3.7.** Ai fini della determinazione del credito oggetto della presente Fidejussione, fanno prova in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili del Beneficiario.

**ARTICOLO 4**

**(Reviviscenza della Fidejussione)**

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2, il Garante è tenuto, in ogni caso per un periodo di 12 mesi decorrenti dall’ultimo pagamento effettuato dal Contraente, a pagare al Beneficiario nei limiti dell’importo garantito, le somme che pur risultando già incassate dal medesimo, dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.

**ARTICOLO 5**

**(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario ed il Garante dipendenti dalla presente Fidejussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata agli indirizzi indicati in epigrafe nella presente Fidejussione o mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi:

per il Beneficiario ([serviziocontratti@pec.finlombarda.it](mailto:serviziocontratti@pec.finlombarda.it))

per il Garante (indicare indirizzo di posta elettronica certificata [•])

**ARTICOLO 6**

**(Recapiti del Garante)**

Il Garante indica quali propri recapiti Tel. [•], e-mail [•].

**ARTICOLO 7**

**(Accettazione espressa della Fidejussione)**

Il Garante conviene espressamente che la presente Fidejussione si intenderà accettata dal Beneficiario solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma oppure previa restituzione di copia della Fidejussione debitamente firmata per accettazione dal Beneficiario. In nessun caso potrà intendersi accettata tacitamente.

**ARTICOLO 8**

**(Oneri)**

Il Garante conviene che le imposte, le tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fidejussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

**Articolo 9**

**(Foro competente)**

Le Parti convengono di eleggere, per qualsiasi controversia, come Foro competente esclusivo quello di Milano.

La presente Fidejussione sottoscritta dal Garante e dal Contraente è consegnata in originale al Beneficiario.

Letto, confermato e sottoscritto

(Luogo e data) [•]

(Il Contraente) (Il Garante)